

Messaggio

numero

7505

data

7 marzo 2018

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Modifica dell'art. 32 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi proponiamo la modifica della norma sopra menzionata, che regge anche la disciplina "attività creative" alla scuola elementare.

Nel corso di diversi anni questo insegnamento artistico connesso con la motricità degli allievi è passato da una gestione a cura del docente titolare ad una gestione principalmente attribuita ad un docente speciale, che naturalmente può sempre richiedere la collaborazione del docente titolare. Inoltre, in linea con quanto stabilito dal Piano di Studio della scuola dell'obbligo ticinese del 2015 (PdS), la disciplina ha cambiato denominazione, raggiungendo quella in vigore alla scuola media di "**educazione alle arti plastiche**". Questo cambiamento si inserisce nell'ottica di armonizzare la terminologia all'interno dell'Area delle arti nella scuola dell'obbligo, nonché nei diversi cicli, valorizzando ulteriormente il settore.

Ricordiamo che per quel che concerne la disciplina "**educazione alle arti plastiche**" nel PDS, al capitolo dedicato all'area *arti*, si legge:

"Quest'ambito di attività, strettamente legato all'educazione visiva per modalità di esecuzione e finalità educative, integra aspetti rilevanti dell'educazione: l'espressione di sentimenti, lo sviluppo intellettuale e motorio, la capacità d'invenzione e la formazione estetica.

Sono definite plastiche quelle arti visive che implicano l'uso di materiale che possono essere plasmati, modellati, modulati o trasformati in forma tridimensionale come ad esempio il modellaggio, la scultura, l'arte cartacea, l'arte tessile e la lavorazione dei diversi materiali.

La disciplina pone l'accento sull'importanza della manualità come risorsa e possibilità di espressione dell'individuo con le sue attitudini e capacità personali e s'iscrive nelle esigenze di sviluppo di capacità tecnico-realizzative di primaria importanza.

La realizzazione manuale di un progetto porta inoltre a riflettere, a strutturare un'idea e a organizzarla in forma consequenziale e analitica."

(PDS, pag. 227)

Con il prossimo anno scolastico la nuova terminologia entrerà ufficialmente in vigore, trovando spazio anche nei documenti ufficiali degli allievi, per cui è opportuno che anche la legge accolga questa modifica. Si approfitta dell'occasione per chiarire la situazione del docente speciale di questa disciplina in relazione al docente titolare, codificando la pratica d'insegnamento attuale.

Commento alle modifiche di legge

Il cpv. 1 dell'art. 32, che attualmente recita "Le attività creative, l'educazione fisica e l'educazione musicale fanno parte dei compiti professionali del docente titolare" viene modificato, togliendo le attività creative. Questo perché da anni la responsabilità di questa disciplina è passata ad un docente speciale, se del caso coadiuvato dal docente titolare.

Anche il cpv. 2 della medesima norma, che oggi recita "L'insegnamento delle attività creative è impartito dal docente titolare e da un docente, con preparazione specifica, che lo coadiuva" deve essere modificato. Il nuovo testo proposto, ovvero "L'insegnamento delle arti plastiche è impartito da un docente con preparazione specifica", codifica la nuova terminologia e la situazione organizzativa vigente, lasciando al regolamento di applicazione l'indicazione inerente al coinvolgimento a supporto del docente titolare in questo insegnamento.

Quanto al cpv. 3, che prevede che "I Municipi hanno la facoltà di assumere docenti con preparazione specifica per l'insegnamento dell'educazione fisica e dell'educazione musicale", la norma non viene modificata, continuando a trattarsi di una possibilità per i Comuni e Consorzi scolastici, peraltro da essi ben sfruttata.

Relazione con le Linee direttive

La presente modifica di legge è in relazione con la scheda n. 1 delle Linee direttive di legislatura, che fa cenno all'introduzione del PDS. Trattandosi di una conseguenza di tale piano essa risulta in linea con gli indirizzi programmatici del Consiglio di Stato.

Conseguenze finanziarie

Le presenti modifiche non hanno effetto finanziario.

Conseguenze per i Comuni

Considerato che si tratta qui di confermare un cambiamento terminologico previsto per il prossimo anno scolastico e che la situazione organizzativa attuale non muta, non vi sono conseguenze per i Comuni.

Conclusioni

Per le ragioni addotte lo scrivente Consiglio chiede al Parlamento di approvare la modifica di legge proposta. La sua entrata in vigore è prevista per l'anno scolastico 2018/2019.

Vogliate gradire, signor presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnaldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 7 marzo 2018 n. 7505 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 1 e 2

¹L'educazione fisica e l'educazione musicale fanno parte dei compiti professionali del docente titolare.

²L'insegnamento delle arti plastiche è impartito da un docente con preparazione specifica.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2018.